



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 marzo 2012

Prot. 1920/AP/rs

Al Comune di Oristano  
Ill.mo Sindaco  
Piazza Eleonora d' Arborea, 44  
09170 ORISTANO

Al Responsabile del Procedimento  
del bando "MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'ASILO NIDO DI VIA CAMPANIA"  
indetto dal Comune di Oristano

Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano  
Piazza Aldo Moro, 3  
09170 ORISTANO

Alla AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI  
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
Via di Ripetta, 246  
00186 ROMA

e, p.c.

Al Signor Presidente  
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
della provincia di Oristano  
Via D. Petri, 9/A  
09170 ORISTANO

Oggetto: esposto – diffida al bando di gara per la "MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'ASILO NIDO DI VIA CAMPANIA", indetto dal Comune di Oristano - esclusione dei Periti Industriali.

## **ESPOSTO**

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati con sede in Roma alla Via di San Basilio, 72, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Per. Ind. Giuseppe Jogna, in quanto legittimato ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della sfera giuridica dell'ente come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all'Ordine o Collegio, di cui l'ente ha la rappresentanza istituzionale (Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 21 luglio 1984, n. 88; Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 1999, n. 471; obiter dictum, Cons. Stato, Sez. IV 12 gennaio 2005, n. 50),

## **PREMESSO**

che la funzione degli Ordini e Collegi si fonda sull'esigenza che determinate professioni possano essere esercitate solo previo accertamento delle capacità professionali dei singoli e siano assoggettate ad un regime di responsabilità professionale sotto il profilo deontologico e tenuto conto, inoltre, la legittimazione e l'interesse degli ordini a difendere in sede giurisdizionale la categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratta della violazione di norme poste a tutela della professione in quanto tale, ma anche quando gli iscritti perseguono vantaggi, anche di natura strumentale,



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 marzo 2012

Prot. 1920/AP/rs

che siano comunque riferibili alla categoria (es. Tar Liguria, 2 marzo 2006, n. 166; Tar Piemonte, 17.2.2004, n. 281; Cons. Stato, Sez. IV, ord. 19.12.2003, n. 5654);

## CHIEDE

al Responsabile Unico del Procedimento, l'**annullamento e/o modifica e/o integrazione - previa sospensiva** – del bando di gare, recante “MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'ASILO NIDO DI VIA CAMPANIA”, indetto dal Comune di Oristano, e del Disciplinare allegato, nonché tutti gli atti connessi, preliminari e conseguenti, laddove, per le attività impiantistiche previste dal bando limita la partecipazione alla procedura solo ed esclusivamente ad Ingegneri, iscritti all'Ordine professionale, **con esplicita esclusione dei Periti Industriali**, iscritti all'albo professionale, competenti *ex lege* alla progettazione ed alle attività connesse alla realizzazione degli impianti de qua.

## FATTO

Con avviso pubblico, il Comune di Oristano rende noto il bando di gara, avente ad oggetto “MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'ASILO NIDO DI VIA CAMPANIA”, indetto dal Comune di Oristano.

L'intervento in progetto prevede il rifacimento di tutti gli impianti, in particolare saranno realizzati ex novo i seguenti impianti:

1. Impianto elettrico e di illuminazione (interna ed esterna) 2. Impianto fotovoltaico da 4,8 KWp, 3. Impianto solare termico a circolazione forzata, per la produzione dell'acqua calda sanitaria, con caldaia di integrazione a GAS da 24 Kw.; 4. Impianto di climatizzazione "estate/inverno; 5. Impianto di rilevazione e allarme incendio costituito da centralina con alimentazione ausiliaria. Sono previsti inoltre, l'impianto idrico sanitario idrico, una riserva idrica della capacità di 1000 litri, del tipo per uso alimentare dotato di autoclave e la realizzazione dell'allaccio al GAS di città per l'alimentazione della cucina, della caldaia presente nel locale tecnico e del gruppo a pompa di calore.

**I progettisti indicati nel bando sono solamente gli INGEGNERI iscritti nel relativo albo, senza considerare che anche i Periti Industriali posseggono la medesima competenza in materia impiantistica, come stabilito dalle norme di legge nazionali in materia di competenze professionali.**

**L'esplicita esclusione dei Periti Industriali, iscritti al relativo Collegio professionale, competenti *ex lege* alla progettazione di impianti e per le lavorazioni edilizie, non menzionati nel bando, rappresenta una chiara violazione delle norme professionali vigenti, nonché delle disposizioni comunitarie, recepite in Italia con D.Lgs. 163/06 e L. 62/2005, in materia di affidamento di servizi di ingegneria ed architettura.**

Su tali premesse si basa il presente esposto avverso il bando pubblico in premessa specificato.

## DIRITTO

IL PROVVEDIMENTO SI RITIENE ILLEGITTIMO PER I SEGUENTI MOTIVI:

- A) **Violazione dell'art.91, comma 2, D. Lgs. 163/2006, in recepimento delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – Violazione dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza – Falsa interpretazione della circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 2473 del 16 novembre 2007 - Irrazionalità - Travisamento;**
- B) **Violazione dell'art. 16 del R.D. 11/2/1929 n° 275 e dell'art. 19 Legge 12/3/1957 n° 146 – Violazione degli artt. 18, 48 e 55 D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - Travisamento;**
- C) **Eccesso di potere per difetto di motivazione dell'art. 3 Legge 7/8/1990 n° 241, nonché art. 97 Costituzione;**



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 marzo 2012

Prot. 1920/AP/rs

**D) Violazione dell'art. 32, comma 5, della Costituzione recante il principio della professionalità specifica – Irrazionalità;**

**E) Violazione e falsa applicazione del D.M. 4.4.2001 – irrazionalità - travisamento.**

\*\* .\*\*\*.\*\*

**A) Violazione dell'91, comma 2, D. Lgs. 163/2006, in recepimento delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – Violazione dei principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza - Violazione e/o falsa applicazione della determinazione Autorità LL.PP. n. 1/2006 del 19 gennaio 2006 – Falsa interpretazione della Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 2473 del 16 novembre 2007.**

In via preliminare, si chiarisce che l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura riguarda tutte le categorie professionali, nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dalla legge, **che non si riducono agli Ingegneri.**

Le attività di progettazione di opere di impiantistica elettrica e di impiantistica di servizi generali interni, termini e condizionamento, nonché quelle edili ed attività connesse, **non sono esclusivamente riservate** alle prefate categorie professionali, ma sono espletati anche da altre categorie professionali, come quella dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, i quali posseggono le competenze alla progettazione, direzione ed esecuzione in materia impiantistica e di infrastrutture, nonché in quella edilizia, nei limiti stabiliti della legge, di cui al R.D. n. 275/1929 e dalla normativa di settore di seguito indicata.

Ciò premesso, **il comportamento del Comune di Oristano mortifica i principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza prescritti dalla L. n. 62/2005 in recepimento delle direttive comunitarie sull'esercizio dei servizi professionali ed applicabili alla procedura negoziata, di cui all'art. 91, comma 2, D.Lgs. 163/2006.**

**Con la pubblicazione di siffatto avviso ad evidenza pubblica, l'Ente locale ha violato i principi di una procedura competitiva**, così come espressamente descritti dalla Autorità di Vigilanza dei LL.PP., di cui alla determinazione n. 1/2006 del 19 gennaio 2006.

Si aggiunga che l'art. 91, comma 2, D. Lgs. 163/2006, in recepimento delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che dettano disposizioni comuni circa i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, espressamente stabilisce che l'affidamento degli incarichi deve essere effettuato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, che nell'avviso pubblico impugnato non trovano affatto espressione e tutela.

Il principio di “non discriminazione”, il cui riferimento risiede direttamente nel Trattato UE, proibisce ogni discriminazione indiretta o dissimulata che, sebbene fondata su diversi criteri distintivi, giunga al medesimo risultato di favorire qualche concorrente o categoria di concorrenti.

Inoltre, il principio della “parità di trattamento”, recepito nella normativa nazionale, presuppone, secondo l'ordinamento comunitario, la fissazione preventiva di regole, al fine di orientare la successiva scelta con criteri oggettivi e nel rispetto delle medesime regole, tra le quali le norme in materia di competenza professionale. Va, peraltro, notato, che nulla dispone la Comunità, in ordine ai “contenuti” di tali regole, i quali possono essere i più disparati.

*Mutatis mutandis*, il comportamento dell'ente appaltante, con l'avviso pubblico de qua, ha dimostrato ampiamente di non aver adeguato il suo sistema di affidamento di incarichi professionali a tali principi, rendendosi responsabile di violazione di legge, travisamento, erronea o distorta interpretazione normativa.

A tal fine, la circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 2473 del 16 novembre 2007 (in G.U., S.G., n. 271 del 21.11.2007), recante “Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura”, “*al fine di assicurare*



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 marzo 2012

Prot. 1920/AP/rs

*uniformità ed omogeneità di comportamenti*”, ha ribadito l’obbligo per le stazioni appaltanti del principio di:

a) **Proporzionalità**: *il principio pone uno stretto legame tra quello che una amministrazione chiede al mercato e i requisiti che i soggetti chiamati devono possedere per concorrere all'affidamento. Devono essere richiesti requisiti proporzionati rispetto all'incarico oggetto dell'affidamento;*

b) **Trasparenza**: *il principio impone all'amministrazione di compiere le proprie attività in modo visibile a tutti, dando pubblicità ai propri atti. La disposizione di cui all'art. 91, comma 2, del Codice, richiamando il comma 6 dell'art. 57 del Codice, rubricato "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", prevede poi la selezione fra almeno cinque soggetti, "se sussistano in tale numero aspiranti idonei".*

Ai fini della scelta degli aspiranti idonei, concorrono i dati relativi alle competenze e qualità dei soggetti medesimi partecipanti e dei *curricula*, senza restringere immotivatamente la scelta dell’Amministrazione a determinate categorie professionali a parità di competenza.

I requisiti professionali dei candidati devono essere proporzionati alla realizzazione delle attività riservate inerenti gli impianti e le opere edilizie, ai quali concorrono anche i Periti Industriali e i Periti Industriali Laureati.

Nel caso di specie, si tratta di attività di progettazione che si sostanziano in attività professionali non espressamente riservate ex lege alla categoria degli Ingegneri, **mentre esse possono essere svolte anche dai Periti Industriali.**

In tal senso, la scelta tra più *curricula* professionali di altrettanti professionisti appartenenti a Categorie differenti, per lo svolgimento di attività tecniche non riservate, come quelle dell’avviso pubblico *de quo*, e la conseguente valutazione di più profili, significa, per l’ente, conseguire l’effetto “immediato” di selezionare il professionista in possesso, tra i concorrenti, di una maggiore, elevata e significativa qualificazione professionale per le attività richieste, a vantaggio della qualità del servizio tecnico e professionale offerto dall’ente pubblico alla collettività, senza appesantire, in via “mediata”, la spesa pubblica, soggetta, peraltro, al controllo della Corte dei Conti.

**Ciò premesso, il comportamento illegittimo posto in essere incide pregiudizialmente su fattori inerenti alla libera concorrenza e all’esercizio delle libere professioni, a scapito della stessa collettività.**

In una società evoluta, che impone la soluzione di problemi tecnici sempre di maggiore complessità, come quella attuale, si ribadisce che concorrenza parziale ed interdisciplinarietà professionale garantiscono la tutela degli interessi generali, a cui è, in via di principio, preordinato e subordinato l’accertamento e il riconoscimento, nel sistema degli ordinamenti di Categoria, della professionalità specifica di cui all’art. 33, quinto comma, della Costituzione. La precipua tutela degli interessi della collettività, a cui è orientata l’abilitazione e la qualificazione professionale, nell’ambito delle rispettive competenze, “*porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica*” (Corte Costituzionale 12 – 21 luglio 1995, n. 345).

**Nel caso di specie, la scelta di restringere la categoria dei partecipanti ai soli Ingegneri è immotivata per eccesso di potere, in quanto viola le norme sulle competenze professionali e non considera quelle corrispondenti in materia impiantistica ed edile, infrastrutturale e tecnologica dei Periti Industriali.**

\*\*.\*\*\*.\*\*

B) **Violazione dell’art. 16 del R.D. 11/2/1929 n° 275 e dell’art. 19 Legge 12/3/1957 n° 146 – Violazione degli artt. 18, 48 e 55 D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 – Travisamento.**



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 marzo 2012

Prot. 1920/AP/rs

Le competenze richieste dal bando avverso, per l'esecuzione della progettazione impiantistica ed edile sono proprie dei Periti Industriali, come si evince dall'art. 16 del R.D. 11/2/1929 n° 275, che reca la disciplina della professione di Perito Industriale.

Una più ampia e precisa elencazione delle attività proprie dei Periti Industriali si ha nella Legge 12/3/1957 n° 146 sulla tariffa professionale: all'art. 19 viene evidenziato l'elenco delle opere affidabili ai Periti Industriali.

Come è noto, il quadro delle competenze risulta arricchito dalla Tariffa professionale dei Periti Industriali (L. 12 marzo 1957, n. 146) che, nell'elencare le opere in classi e categorie, espressamente menziona, oltre, a quelle relative all'edilizia, le attività progettuali e di esecuzione per <<gli impianti di distribuzione di acqua, di combustibile liquido e gassoso nell'interno di edifici, di navi, per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica o industriale e opere relative al trattamento delle acque di rifiuto>>, <<impianti per la produzione e distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento a ventilazione, trasporti meccanici>> e per gli impianti elettrici <<impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgica>>, <<centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione; impianti di trazione elettrica>>.

A tal fine, vale la pena ricordare che la Legge 12 marzo 1957, n. 146 è considerata, in giurisprudenza, fonte aggiuntiva di esplicitazione delle competenze del Perito Industriale, restando fonte primaria comunque il relativo regolamento professionale, emanato con R.D. 29 febbraio 1929, n. 275 (in termini: Cass., sez. II, 5 agosto 1987, n. 6728, in Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 8, 9; Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 199, in Foro it. 1994, I, 2980, con nota di F. Albergiani).

Inoltre, l'art. 19 della Legge n. 146 del 1957 riconosce ai **Periti Industriali Edili** compensi relativi alle attività di progettazione e direzione lavori in relazione ad “*edifici industriali di importanza costruttiva corrente, scuole, ospedali di media importanza, case popolari, organismi costruttivi semplici in metallo e in gettate di conglomerato e ferro*”, oltre, alla lettera c), “*gli edifici di cui alla lettera B), quando siano di importanza maggiore o costruzione di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini, edifici pubblici, edifici di ritrovo pubblico*”.

La prospettiva appena tracciata è riaffermata dalla lettera delle norme aventi ad oggetto la <<Titolazione e sostituzione dei programmi degli Istituti Tecnici>>, ed in particolare dal D.M. 9 marzo 1994 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2.5.94) segnatamente per i programmi relativi al conseguimento del titolo di <<Perito Industriale per la Termotecnica>>, di <<Perito Industriale per l'elettrotecnica e l'automazione>> e di <<Perito Industriale per l'Edilizia>>.

Il quadro normativo – nell'ambito di un'accentuata coerenza tra competenze professionali e curricula formativi – risulta arricchito dal D.M. 29 dicembre 1991, n. 445 (“*Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale*”), il cui Allegato B, nell'elencare l'oggetto della seconda prova scritta o scrittografica attinenti ad attività tecnico-professionali normalmente richieste al Perito Industriale nei limiti delle specifiche competenze, prevede nell'indirizzo per l'Elettrotecnica e l'Automazione, nonché nell'indirizzo per la Termotecnica, tra le altre, prove specifiche in relazione alla progettazione, direzione, collaudo e gestione di impianti elettrici, di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione e condizionamento per usi civili ed industriali.

Per l'indirizzo in “Edilizia”, il DM 445/91 prescrive: “il progetto, la realizzazione ed il collaudo dei fabbricati, delle strade e delle opere idrauliche, sia nel caso di un nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, all'inserimento degli impianti tecnici, alla direzione ed alla contabilità dei lavori, all'impianto ed alla conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, ambientale, sanitaria, per il contenimento dei consumi energetici, per la sicurezza, ivi compresa quella per le zone sismiche) – Il



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 marzo 2012

Prot. 1920/AP/rs

rilevamento topografico e le relative applicazioni (metodi, tecniche, strumenti); il funzionamento del catasto e le operazioni catastali – La stima dei beni immobili con particolare riferimento alle costruzioni edili”.

Lo stesso DPR 5 giugno 2001, n. 328, recante “*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*”, all’art. 48, per il settore “ingegneria industriale”, dispone che il candidato è ammesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere iunior, iscritto nella sezione B, previo il conseguimento della laurea nella Classe 10 – Ingegneria industriale, mentre, per il settore civile ed ambientale, le Classi di laurea 4 e 8.

L’art. 18 DPR 328/2001, per l’iscrizione nella sezione B dell’Albo degli Architetti iunior, è necessario conseguire la laurea nelle classi 4, 7 e 8.

L’art. 55, comma 2, lett. d) DPR 328/2001, prevede l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale, nella sezione “*Elettrotecnica ed Automazione*” ovvero nella sezione “*Termotecnica*” al candidato in possesso della laurea nella classe 10 – Ingegneria industriale, ossia la laurea identica a quella prevista per l’accesso alla professione di Ingegnere - Sezione B, nella medesima materia di competenza, di cui all’art. 48, per il settore “ingegneria industriale”. Mentre il laureato nelle classi 4, 7 e 8 accede all’esame di abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale nella specializzazione in Edilizia, la medesima che consente l’accesso sia nella sezione B dell’Albo professionale degli Ingegneri iunior, sia alla sezione B di quello degli Architetti iunior.

L’art. 55, comma 2, lett. d) DPR 328/2001 prevede l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale, nella sezione “Elettrotecnica ed Automazione” ovvero nella sezione “Termotecnica” al candidato in possesso della laurea nella classe 10 – Ingegneria industriale, mentre per la sezione in “Edilizia” le classi 4, 7 e 8 ossia le lauree identiche a quelle previste per l’accesso alla professione di Ingegnere iunior nelle medesime aree formative e professionali tecniche.

**In tale enunciazione sta la palese ed ingiustificata discriminazione perpetrata da dal Comune in danno della categoria professionale dei Periti Industriali.**

Tanto ciò è vero, perché “è l’esame di Stato che “*abilita all’esercizio dell’attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell’interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. n. 77 del 1964)*” (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, *obiter dictum*).

Pertanto, al fine di comprendere quali siano i limiti della competenza previsti dall’ordinamento professionale per il Perito Industriale, è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell’esame di abilitazione” (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, *obiter dictum*).

Infatti, i curricula scolastici hanno “*valore integrativo nell’interpretazione della normativa*”, ma non suppletivo di riconoscimento delle competenze, “*ove la legge professionale non lasci spazio ad estensioni*” (Pretura Gorizia, 28 giugno 1996).

“*É quindi all’esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L’oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell’attività del professionista*” (Cass. cit.)

“*Gli impianti in argomento, per esigenze di sicurezza, presuppongono un’apposita preparazione professionale. D’altra parte, tale conclusione è confermata dalla considerazione che l’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante la disciplina della professione dei periti industriali, contiene una esplicita previsione di competenza in materia di impianti tecnologici; ... omissis ..., deve ritenersi che*



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 marzo 2012

Prot. 1920/AP/rs

*l'affermazione (esplicita) della competenza nel caso dei periti industriali significhi l'esclusione (implicita) della competenza nel caso dei geometri*" (Cons. Stato, cit., in termini, anche: TAR Abruzzo, L'Aquila, 14 febbraio 1996, n. 14, Pres. Michelotti, Est. Capuzzi, in Trib. Amm. Reg., 1996, I, 1451).

Inoltre, la possibilità di realizzazione delle opere in cemento armato discende per il Perito Industriale Edile, oltre che dalle fonti già citate, da ulteriori disposizioni legislative e precisamente dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 (in Gazz. Uff., 21 dicembre, n. 321), recante "*Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*", art. 1, comma 4°, la quale dispone che "*la realizzazione delle opere ... deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità*". Tale norma si coordina con il successivo art. 2 che, ai comma 1 e 2, stabilisce come "*la costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto, eseguito e diretto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze*".

La stessa Legge 2 febbraio 1974, n. 64 (in Gazz. Uff., 21 marzo, n. 76), recante "*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*", all'art. 17, comma 2°, riconosce la competenza alla progettazione di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zone sismiche "*all'ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze*".

Ancora più chiaramente, una recente pronuncia del Consiglio di Stato stabilisce come, nel campo delle costruzioni civili, "*non possono essere fissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della vicenda concreta, anche in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica ed economica che nel settore edilizio può verificarsi nel tempo*" (così: Cons. Stato, Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7821; T.A.R. Campania, Salerno, 16 settembre 2003, n. 887; Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5208, Cons. Stato, Sez., V, 31 gennaio 2001 n. 348) con ciò considerando, "*quale criterio valutativo delle competenze del perito edile, la specifica cultura dei tecnici diplomati accresciuta dall'evoluzione delle relative conoscenze tecniche*" [Cons. Stato, (Sez. IV), 9 agosto 1997, n. 784].

Tali elementi, riassunti nelle disposizioni contenute nelle leggi in materia (L. n. 64/1974 e L. n. 1086/1971), confermano la competenza del Perito Industriale edile alla progettazione di interventi di consolidamento e verifica strutturale degli edifici in muratura in zona sismica, contenenti elementi strutturali in cemento armato.

\*\*.\*.\*.\*\*\*

## **C) Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione - Eccesso di potere per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 Legge 7/8/1990 n° 241 – Illogicità – Travisamento - Violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento.**

L'Amministrazione procedente ha l'obbligo di esercitare la sua discrezionalità per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato. Alla luce del dettato normativo e delle disposizioni in materia, non è dato ricondurre il comportamento dell'Ente entro una chiara e coerente ponderazione comparativa dell'interesse pubblico primario, con chiara violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Ai sensi del principio costituzionalmente espresso all'art. 97 Cost., è altresì vero che la Pubblica Amministrazione, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche attraverso società di capitali ad esclusiva partecipazione pubblica, deve esercitare il suo potere discrezionale, secondo criteri non discriminatori di logicità, ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla specificità del servizio oggetto di concorso, "*in modo da restringere non oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti*" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 25 gennaio 1999, n. 149), dovendosi ritenere in tal senso manifestamente discriminatorio restringere la selezione solo agli Ingegneri iscritti nei rispettivi Albi professionali per



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 marzo 2012

Prot. 1920/AP/rs

l'accesso all'incarico declinato nell'avviso pubblico, siccome impeditivo in radice della possibile partecipazione di altri professionisti, quali i Periti Industriali, in possesso di pari requisiti e titoli valutabili in rapporto ai requisiti di accesso al bando, impugnato *in parte qua*.

Infatti, è pacifico l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che le scelte dell'ente, nell'ambito della discrezionalità ad essa riconosciuta, devono essere sorrette da *“un percorso valutativo che risulti ragionevole nelle motivazioni ed agevolmente ricostruibile nel bando di gara”* (ex coeteris, Cons. Stato, Sez.V, 12 ottobre 2001, n. 5396).

Nel caso di specie, non sembra riconoscersi né si rinviene *aliunde* una motivazione ragionevole che legittimi l'Ente a preferire la categoria degli Ingegneri per l'affidamento delle attività di progettazione *de qua*. Il che rende il comportamento del Comune discriminatorio in danno dei Periti Industriali, preferendo “immotivatamente” le categorie professionali ricordate a scapito di altre.

A tal fine, si evidenzia che *“ai sensi delle rispettive discipline professionali, è ipotizzabile area di competenza non esclusiva ma comune a diverse figure di professionisti, e va pertanto, disattesa l'interpretazione delle sfere di competenza professionale ispirata a un rigoroso canone di esclusività monopolistica”* (T.A.R. Toscana, Sez. I, 24 luglio 1998, n. 463, in Giur. di Merito, 1999, 598).

A riguardo, la stessa Corte Costituzionale, con sentenza 21 luglio 1995, n. 345, appena richiamata al punto A), stabilisce che la necessaria concorrenza di diverse competenze debbono essere armonicamente integrate in taluni ambiti specifici, come già affermato dalla stessa Corte con sentenza n. 29/1990.

Nella specie l'avviso pubblico non ha fatto applicazione di tali canoni nel momento in cui limita agli Ingegneri, prestazioni che rientrano anche nella competenza della figura professionale del Perito Industriale.

Inoltre, non può sottacersi che le direttive comunitarie sulla prestazione dei servizi professionali, si preoccupano di chiarire in maniera incontestabile i criteri a cui devono informarsi le stazioni appaltanti pubbliche nell'affidamento di incarichi che importano servizi professionali (vedi, da ultimo, la circolare Min. Infrastrutture n. 2473 del 16.11.2007).

**\*\*.\*.\*.\*\*\***

Per maggiore chiarezza espositiva si riporta, di seguito, quanto eloquentemente affermato dal TAR Liguria, con sentenza 2 febbraio 2005, n. 137.

*“In materia di oggetto e limiti delle professioni intellettuali deve in primo luogo richiamarsi il RD 23.10.1925 n. 2537, ancora in vigore, il cui art. 51 stabilisce che spettano all'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori relativi alle macchine e agli impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica, mentre rimette alla competenza degli architetti – art. 52 – congiuntamente con quella degli ingegneri, soltanto le opere di edilizia civile.*

*Sul distinto ma connesso piano della sicurezza degli impianti può, poi, citarsi l'art. 6 della L. n. 46/1990, che sancisce l'obbligatorietà della progettazione degli impianti relativi agli edifici ad uso civile (energia elettrica, riscaldamento, ascensori, etc.) da parte di professionisti iscritti negli albi professionali nell'ambito delle rispettive competenze.*

*Tale progettazione, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di attuazione introdotto con D.P.R. 557/1991 deve avere un contenuto specifico e distinto rispetto al progetto delle altre opere, individuando, il particolare le caratteristiche dei materiali e degli impianti.*

*Dall'insieme dei riferimenti normativi, ora citati, emerge un quadro sufficientemente chiaro in ordine alle differenti nozioni di edilizia civile, come realizzazione di opere murarie e di attività che costituiscono applicazioni della fisica.*



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 marzo 2012

Prot. 1920/AP/rs

*In quest'ultimo ambito rientrano le prestazioni basate sull'utilizzazione dell'energia elettrica, della termologia, della termodinamica oppure della meccanica dei corpi dei fluidi o dell'elettromagnetismo (T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 360/1995). Ora, il progetto da assentire riguardava un impianto elettrico e a gas relativo ad una unità immobiliare nella quale viene esercitata un'attività commerciale.*

*Ne discende, attesa la natura dell'impianto medesimo, che il relativo progetto non poteva essere sottoscritto da un Architetto, ma da un professionista: ingegnere o perito industriale iscritto all'albo e, quindi, in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche".*

L'esecuzione di specifiche attività professionali debbono necessariamente essere svolte da chi abbia maturato, nel corso della propria formazione universitaria (e non) quelle conoscenze, capacità e competenze necessarie alla piena tutela e realizzazione degli interessi collettivi sui quali tali attività sono destinate ad incidere. L'ordinamento interno realizza tale risultato, in conformità con l'art. 33, comma 5, Cost. e, in specie, al principio della professionalità specifica, mediante un sistema di controlli, preventivi e successivi, di natura giuspubblicistica ordinati sul superamento dell'esame di Stato e successiva iscrizione in albi o elenchi, (anche) tenuti da Ordini e Collegi, ai quali risultano destinati compiti di vigilanza sul legale e corretto esercizio della professione.

Al superamento dell'esame di Stato – ed alla conseguente iscrizione presso l'albo tenuto dall'Ordine o dal Collegio – si collegano competenze ad esercitare le prestazioni che le leggi professionali attribuiscono e, se del caso, riservano a ciascuna Categoria.

In particolare, le attività di progettazione impiantistica elettrica rientrano in quelle attività che presuppongono una professionalità specifica, garantita dal superamento di un esame di Stato abilitante, che assicura la competenza specialistica per attività come quelle richieste dall'avviso pubblico. L'ordinamento, con l'individuazione delle professionalità specifiche, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della Costituzione assicura tutela e garanzia agli interessi generali della collettività connessi alla sicurezza ed alla pubblica incolumità, intimamente legate alla progettazione impiantistica.

\*\*.\*.\*.\*.\*\*

## **D) Violazione dell'art. 33, comma 5, della Costituzione recante il principio della professionalità specifica – Irrazionalità;**

Come appena evidenziato, la legislazione vigente (in particolare, il D.M. 37/2008 - che ha abrogato la L. 46/90; L. 9 gennaio 1991 n. 10; Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (in Gazz. Uff., 20 dicembre, n. 320), recante "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile") ha inteso nettamente distinguere tra "progettazione edilizia" e "progettazione degli impianti tecnici", così rendendo palese una distinzione già accertata da una pregressa e pacifica interpretazione giurisprudenziale (per quanto riguarda gli impianti tecnologici, esclusi dalla competenza di Geometri ed Architetti, da ultimo, Tar Liguria, Sez. II, 2 marzo 2006. n. 166).

A confermare la violazione di legge con eccesso di potere da parte dell'Ente procedente, stanno le stesse norme tecniche, che, riconoscono ogni competenza professionale relativa alla progettazione e realizzazione di impianti elettrici e termici ai Periti Industriali .

A riguardo, il comma 8 del preambolo sul "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9.1.1991 n. 10 (D.P.R. 26.8.1993 n. 412)" specifica, in modo inequivocabile, che a riguardo sono state sentite le categorie interessate ed i **Consigli Nazionali degli Ingegneri e dei Periti Industriali**, riconfermando così solo ai soggetti appartenenti a queste due Categorie professionali la competenza in materia impiantistica e dei consumi energetici.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 marzo 2012

Prot. 1920/AP/rs

Inoltre, L. 30 dicembre 1991, n. 428, recante “Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature”, all’art. 3 stabilisce che “**ingegneri e periti industriali sono abilitati allo svolgimento degli interventi di cui all’articolo 2 ovvero:**

a) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione ... (omissis);

b) gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato... (omissis);

c) le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti ... (omissis);

d) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti svincolabili e ponti sospesi, e relativi argani ... (omissis)”.

Dipoi, in ordine alla competenza degli iscritti in albi professionali nelle materie indicate nelle leggi 46/1990 (ora D.M. 37/2008) e n. 10/1991, il Ministero della Giustizia – Direzione Generale Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio VII, dicastero vigilante delle professioni di Ingegnere e di Perito Industriale, con prot. 7/09003002F8/4143/V del 17.11.1999, affermava l’insussistenza di alcun dubbio circa la possibilità che i periti industriali, purché dotati di adeguata specializzazione, possano svolgere le attività indicate negli artt. 14 L. n. 46/1990 e 28 L. 10/1991.

“... Come detto, la legge 30.12.1991, n. 428 ... ha stabilito che gli enti indicati all’art. 1 della stessa legge possano avvalersi dell’opera di ingegneri e periti industriali per eseguire omologazioni e verifiche relative, in particolare, ad ascensori e montacarichi, ad impianti di messa a terra, ad impianti antideflagranti. E ciò induce a ritenere che lo stesso legislatore abbia legittimato questi professionisti ad esercitare attività di controllo nella materia in questione, Pertanto, ciò va ritenuto anche con riferimento agli impianti termici”.

Di questo tenore, anche la Prefettura di Terni, la quale nota prot. n. 292/9.C.1 del 17 febbraio 1996, in ordine all’applicazione delle leggi 46/1990 e 10/1991 testualmente affermava che “le figure professionali che possono essere preposte alla progettazione, il collaudo e le verifiche degli impianti in questione sono Ingegneri e Periti Industriali”.

Ai sensi già della L. 46/1990, ora del D.M. 37/2008, “Il progettista ed il verificatore o collaudatore hanno compiti e responsabilità differenti, però, essi hanno in comune la professionalità cioè i soggetti che rivestono dette figure sono dei professionisti, iscritti negli albi professionali, che operano nell’ambito delle rispettive competenze”. Di tal che, “i professionisti che possono progettare l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.M. 37/2008, per i quali risulta obbligatoria la redazione del progetto nei limiti di cui all’art. 4, sono gli ingegneri ed i periti industriali iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze”. Infine, “I Periti Industriali, iscritti nel proprio albo professionale, indipendentemente dalla loro specializzazione, possono progettare, secondo le specifiche competenze tecniche, gli impianti individuati nell’art. 5 secondo comma del D.M. 37/2008”.

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1187 del 10.11.1978, ha affermato che “le attività inerenti la progettazione degli impianti, per esigenze di sicurezza, presuppongono un’apposita preparazione professionale”. “... L’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante la disciplina della professione dei periti industriali, contiene una esplicita previsione di competenza in materia di impianti tecnologici”.

Va poi aggiunto che anche il TAR Lazio, Sez. III, il 19.01.1995 con una sentenza esemplare n. 360 ha riaffermato l’esclusività della specifica competenza dei Periti Industriali e degli Ingegneri, in ordine alle



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 marzo 2012

Prot. 1920/AP/rs

attività di cui alla L. 46/1990. Essa ha ribadito che nelle attività impiantistiche rientrano prestazioni basate sull'utilizzazione dell'energia elettrica, della termologia, della termodinamica oppure della meccanica dei corpi dei fluidi o dell'elettromagnetismo.

*“Anche il Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e Libere Professioni, nel parere 7/60/21408, ha concluso che la competenza della progettazione e direzione degli impianti elettrici di illuminazione cittadina spetti ai periti industriali”* (così, TAR Abruzzo, sede L'Aquila, 14 febbraio 1996, n. 14)

La decisione del Collegio di prime cure è stata richiamata dalla più recente decisione del TAR Liguria, Sez. II, sede di Genova, n. 137 del 2 febbraio 2005, la quale nel caso della progettazione di un impianto elettrico ed a gas ha stabilito che *“relativo progetto non poteva essere sottoscritto da un architetto, ma da un professionista: ingegnere o perito industriale iscritto all'albo e, quindi, in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche”*.

Inoltre, la Legge 5 marzo 1990 n. 46 (ora D.M. 37/2008) e la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 hanno previsto che la progettazione, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, le verifiche ed i collaudi di impianti tecnici debbano essere eseguiti da liberi professionisti nell'ambito delle rispettive competenze.

Il Consiglio di Stato, Sez. V del 26 gennaio 2011 n. 571, ha affermato che *“come ampiamente dimostrato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, la progettazione degli impianti elettrici oggetto dell'appalto come applicazione della fisica rientra a pieno titolo tra le attività dei Periti industriali ai sensi della disciplina di settore (art. 16 R.D. 11.2.1929, n. 275, L. n.46/1990, D.M. n.37/2008)”*. (conferma sentenza TAR Sardegna, Sez. II, 1361/2010).

**\*\*.\*.\*.\*.\*\***

Per tutto quanto precede, l'avviso pubblico avverso e gli atti e provvedimenti connessi e conseguenti devono essere assolutamente annullati e/o modificati in parte qua.

Il Consiglio Nazionale, quale espressione dei diritti ed interessi della Categoria professionale dei Periti Industriali, ma, nella specie, nell'interesse generale della sicurezza e della pubblica incolumità, espone tali fatti alle Autorità, affinché queste possano determinarsi in merito.

Qualora l'avviso pubblico non venga modificato e non sia esteso alla partecipazione della categoria dei Periti Industriali, che hanno le competenze necessarie ed i titoli per essere individuati quali professionisti progettisti degli impianti e delle opere edili posti a bando, con l'annullamento di ogni atto premesso o conseguente, si consumerebbe una gravissima ed irreparabile violazione dei principi comunitari che regolano l'affidamento degli incarichi professionali e una grave discriminazione in danno della Categoria rappresentata, nonché, **con lesione degli interessi della figura professionale del Perito Industriale**.

In caso di esperimento infruttuoso del presente invito a modificare in autotutela l'avviso pubblico, includendo anche i Periti Industriali esclusi, questo Consiglio si vedrebbe costretto ad intervenire per tutelare i propri iscritti, riservandosi di ricorrere anche avanti all'autorità giudiziaria amministrativa, con ogni salvezza circa l'azione autonoma per il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla Categoria in ragione dell'illegittimo comportamento della società mista appaltante.

**Per quanto sopra menzionato,**

**Invocando espressamente il potere di autotutela riconosciuto al Comune e agli enti a partecipazione pubblica, si ritiene giusta la richiesta di annullamento e/o modifica o rettifica, previa sospensiva, dell'avviso pubblico recante dall'avviso pubblico per la "MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'ASILO NIDO DI VIA CAMPANIA", indetto dal Comune di Oristano, laddove, esclude la categoria dei Periti Industriali, al fine di inserire la categoria professionale dei Periti Industriali nel novero dei professionisti abilitati ad essere individuati quali operatori cui affidare la progettazione *de qua*.**



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 marzo 2012

Prot. 1920/AP/rs

L'esposto di cui sopra viene inviato al **Procuratore della Repubblica**, affinché valuti, se nella condotta posta in essere dal Comune di Oristano, nella persona del Direttore di Servizio e dei responsabili preposti, si ravvisi anche il reato di **abuso d'ufficio**, apparendo il comportamento del soggetto estensore dell'avviso pubblico, gravemente violativo delle leggi e regolamenti, nonché delle leggi professionali, a vantaggio di altre categorie professionali determinate, con riferimento espresso agli Ingegneri, indicati quali unici destinatari dell'incarico.

L'avviso pubblico viola i principi comunitari di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, che non possono ricondursi alla competenza esclusiva degli Ingegneri.

A tal fine, all'Ecc.mo Procuratore della Repubblica, riservandosi ogni facoltà ed ulteriore azione per la tutela dei diritti ed interessi di Categoria lesi dai fatti descritti in epigrafe, si chiede, inoltre, ai sensi dell'art. 408 cpv. c.p.p. di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione dell'instaurando procedimento.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe Jogna)